



MINISTERO
DELL'INTERNO



CONFINDUSTRIA

PROTOCOLLO DI LEGALITA'
TRA
MINISTERO DELL'INTERNO
E
CONFINDUSTRIA

PREMESSO CHE

- solo un contesto di legalità e sicurezza garantisce i principi della libertà di impresa e contribuisce ad un sano sviluppo del mercato;
- Confindustria è la principale associazione di rappresentanza delle imprese manifatturiere e di servizi in Italia, e ne tutela interessi e valori presso le Istituzioni, a tutti i livelli, per contribuire al benessere e al progresso della società;
- il 10 maggio 2010 il Ministero dell'Interno e la Confindustria hanno sottoscritto un Protocollo di legalità per rafforzare l'azione di prevenzione e contrasto delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività economiche, attraverso l'estensione delle cautele antimafia ai contratti sottoscritti tra privati;
- il suddetto Protocollo è stato rinnovato, in data 19 giugno 2012, e integrato con l'Atto Aggiuntivo, sottoscritto il 22 gennaio 2014, per adeguarne l'impostazione alle novità introdotte con l'entrata in vigore del Codice antimafia, di cui al d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159;
- Confindustria ha da tempo avviato una serie di iniziative volte a sostenere e a rafforzare l'azione di prevenzione della criminalità organizzata nelle attività imprenditoriali, sul presupposto che costituiscono un ostacolo alla crescita dell'economia e al rilancio delle attività produttive di piccole, medie e grandi dimensioni. In quest'ambito, Confindustria promuove presso le sue associate - anche mediante l'adesione al citato Protocollo - l'adozione di comportamenti mirati al rispetto delle regole e della trasparenza, anche nei rapporti economici instaurati con i fornitori di beni e servizi e gli esecutori di lavori;
- il Ministero dell'Interno ritiene che tali azioni possano contribuire in modo rilevante allo svolgimento corretto e regolare delle attività d'impresa, attraverso l'introduzione di misure di salvaguardia, finalizzate a contrastare l'ingerenza delle organizzazioni criminali, che vanno ad affiancarsi agli interventi coordinati delle pubbliche Autorità per assistere e sostenere le imprese.

DATO ATTO CHE

- Il 7 gennaio 2016 è divenuta operativa la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96, del decreto legislativo, n. 159 del 2011;
- l'art. 3, comma 7, del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 ha introdotto l'art. 83-bis, comma 1, nell'ambito del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, prevedendo la possibilità per il Ministero dell'Interno di sottoscrivere protocolli o altre intese comunque denominate, per la prevenzione e il contrasto dei fenomeni di criminalità organizzata con associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale di categorie produttive economiche o imprenditoriali, prevedendo modalità di rilascio della documentazione antimafia anche su richiesta di soggetti privati;
- l'art. 83-bis, al comma 2, prevede che l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui all'art. 1, commi 52 e seguenti, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché l'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'art. 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, equivale al rilascio dell'informazione antimafia;

CONSIDERATO CHE

- l'esperienza maturata nel periodo di attuazione del Protocollo sottoscritto nel 2010, come successivamente integrato e modificato, ha accresciuto la consapevolezza delle imprese circa l'importanza del rispetto delle regole e dell'adozione di buone prassi organizzative e comportamentali;
- nel periodo di vigenza del citato Protocollo è emersa l'esigenza di semplificarne le modalità attuative, nell'ottica sia di sviluppare ulteriormente i comportamenti virtuosi osservati dalle imprese - anche mediante la valorizzazione delle c.d. *White list* e dell'Anagrafe antimafia degli esecutori presso la Struttura di Missione Prevenzione e Contrasto Antimafia Sisma - sia di introdurre misure che siano sostenibili in concreto dalle imprese stesse e dalle Prefetture;
- i riscontri operativi delle Forze di polizia hanno evidenziato la permeabilità del settore delle costruzioni all'infiltrazione mafiosa soprattutto in alcuni ambiti di attività e, di conseguenza, per il settore edile si è provveduto alla sottoscrizione - il 4 agosto 2021 - di un Protocollo di legalità *ad hoc* tra il Ministero dell'Interno e Ance - Associazione nazionale costruttori edili - aderente a Confindustria;
- è intendimento del Ministero dell'Interno e della Confindustria stipulare un nuovo Protocollo di legalità che assicuri anche per tutti gli altri settori produttivi un più elevato livello di prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nelle attività delle imprese aderenti a Confindustria, focalizzando l'attenzione sui rapporti tra privati e ferma restando la natura volontaristica dell'adesione da parte di Associazioni e imprese del sistema Confindustria;
- alla luce delle sopravvenute novità normative e delle esigenze sopra richiamate, appare opportuno procedere alla sottoscrizione di un nuovo Protocollo di legalità (di seguito anche "Protocollo"), preservandone il carattere di disciplina generale e la diretta efficacia nei confronti di tutti i soggetti coinvolti.

VISTI

- la Risoluzione 2004/C116/07 del 29/04/2004 del Consiglio dell'Unione Europea con cui - in linea con il consolidato indirizzo politico ed operativo già intrapreso da tempo dal Ministero dell'Interno in materia di sicurezza integrata e partecipata - si incoraggiano gli Stati Membri ad adottare protocolli diretti a stabilire e sviluppare cooperazione tra i settori pubblico e privato, basati sulla reciproca fiducia e sul comune obiettivo di ridurre gli effetti pregiudizievoli causati dalla criminalità organizzata;
- il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
- il d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, art. 1, commi da 52 a 56;
- il d.P.C.M. 18 aprile 2013, coordinato con il d.P.C.M. 24 novembre 2016;
- il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, art. 30.

ACQUISITO il parere adottato nella seduta del 22 luglio 2021, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101

TANTO PREMESSO

**MINISTERO DELL'INTERNO E CONFINDUSTRIA
CONVENGONO QUANTO SEGUE**

ART. 1
(Finalità)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, il Ministero dell'Interno e la Confindustria regolano i rispettivi e reciproci impegni al fine di rafforzare la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti stipulati dalle imprese che aderiscono all'intesa con i rispettivi fornitori di beni e servizi ed esecutori di lavori.

ART. 2
(Impegni del Ministero dell'Interno)

1. Il Ministero dell'Interno si impegna a:
 - a. assicurare la più ampia collaborazione con il sistema associativo Confindustria, abilitando le relative articolazioni territoriali e settoriali - di seguito Associazioni di Territorio e di Settore - alla richiesta di rilascio della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca dati nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, in applicazione dell'articolo 83-bis, comma 1, del medesimo decreto e con l'osservanza delle modalità prescrittive individuate nell'allegato tecnico che forma parte integrante del presente Protocollo;
 - b. assicurare la pubblicazione dell'elenco delle imprese aderenti al Protocollo sui siti internet delle Prefetture competenti, all'esito del rilascio dell'informazione antimafia;
 - c. monitorare l'attuazione del Protocollo a livello territoriale, secondo le modalità definite all'art. 6 del presente Protocollo;
 - d. assicurare l'attività di supporto, formazione e consulenza alla rete delle Prefetture per la migliore applicazione del Protocollo.

ART. 3
(Impegni di Confindustria)

1. Confindustria si impegna a:
 - a. sensibilizzare il sistema associativo ai fini dell'adesione al Protocollo;
 - b. promuovere, presso le imprese associate, l'adozione di regole mirate a disciplinare la scelta responsabile dei propri fornitori;
 - c. predisporre un apposito elenco pubblicato sul proprio sito Internet, nell'Area web "Legalità", nel quale verranno iscritte le Associazioni di Territorio e di Settore e - previo assenso - le imprese aderenti al Protocollo e i loro fornitori;

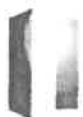


- d. vigilare sugli impegni assunti dal proprio sistema associativo per effetto dell'adesione al Protocollo, prevedendo le procedure ritenute più adeguate per contestare e sanzionare eventuali inadempienze;
 - e. promuovere specifiche attività di approfondimento per diffondere la cultura della legalità.
2. La presenza delle imprese nell'elenco di cui al comma 1, lett. c) non determina alcuna responsabilità per il Ministero dell'Interno e Confindustria in caso di inesattezze, omissioni o errori, nonché di eventuali danni o eventi pregiudizievoli che dovessero derivare dall'utilizzo degli stessi dati. Nessuna pretesa potrà inoltre farsi valere nei confronti di tali soggetti in conseguenza dell'esito degli accertamenti effettuati in esecuzione del Protocollo.

ART. 4

(Impegni delle Associazioni aderenti a Confindustria)

1. L'adesione al Protocollo è riservata al sistema confindustriale, ha natura volontaria e si articola attraverso l'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore e delle imprese loro associate. Per consentire a queste ultime di aderire all'iniziativa, è necessaria, infatti, l'adesione dell'Associazione.
2. Le Associazioni di Territorio e di Settore aderiscono al Protocollo attraverso la delibera dell'organo collegiale o dell'Assemblea con la quale accettano tutti i principi e gli impegni previsti nel Protocollo. Copia della delibera viene trasmessa, senza ritardo, sia a Confindustria che alla competente Prefettura della provincia dove l'Associazione di Territorio o di Settore ha sede legale.
3. L'adesione delle Associazioni di Territorio e di Settore comporta i seguenti impegni principali: diffondere la conoscenza del Protocollo; promuovere l'adesione delle imprese associate e il rispetto dei connessi impegni; gestire gli adempimenti derivanti da tali adesioni, anche nei rapporti con le Prefetture competenti.
4. L'Associazione di Territorio o di Settore che aderisce al Protocollo si impegna, altresì, ad acquisire, per conto delle imprese associate aderenti, la documentazione antimafia riferita alle stesse imprese e ai loro fornitori tramite la consultazione della Banca dati Nazionale unica di cui all'articolo 96 del d.lgs. n. 159 del 2011, salvo il caso in cui le imprese aderenti o i loro fornitori dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori. In quest'ultimo caso, l'Associazione di Territorio o di Settore provvede a verificare la veridicità di quanto dichiarato dalle imprese aderenti o dai loro fornitori consultando, rispettivamente, l'elenco disponibile sul sito della Prefettura territorialmente competente o l'"Anagrafe antimafia degli esecutori" disponibile sul sito del Ministero dell'Interno.
5. Nel caso di consultazione della Banca dati Nazionale unica da parte delle Associazioni, essa avviene secondo le indicazioni contenute nell'allegato tecnico, con le seguenti modalità procedurali:
 - per le imprese aderenti dovrà sempre essere richiesta l'informazione antimafia
 - per i fornitori delle imprese aderenti:
 - o richiesta di comunicazione antimafia, per i contratti di importo superiore a € 100.000 (al netto dell'imposta sul valore aggiunto);
 - o richiesta di informazione antimafia per quelli recanti un importo superiore a € 150.000 (al netto dell'imposta sul valore aggiunto).
6. L'Associazione si impegna, infine, a comunicare i dati delle imprese aderenti e dei rispettivi fornitori a Confindustria - una volta acquisita la documentazione antimafia liberatoria o la



comunicazione dell'iscrizione in white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori - attraverso la registrazione degli stessi sul sito istituzionale di Confindustria nell'Area web "Legalità" dedicata all'attuazione del presente Protocollo

ART. 5

(Impegni delle imprese associate e modalità operative)

1. L'adesione al Protocollo da parte delle imprese associate è volontaria e comporta, in via principale, l'impegno a sottoporsi agli accertamenti antimafia e a richiedere l'equivalente impegno ai propri fornitori.
2. Le imprese interessate aderiscono al Protocollo mediante la delibera dell'organo dotato dei poteri di gestione e/o direzione, che rinvia espressamente ai principi e alle regole contenuti nel Protocollo. L'impresa che ha deliberato l'adesione invia all'Associazione di Territorio o di Settore di riferimento, la copia della delibera.
3. L'adesione al Protocollo dell'impresa si formalizza soltanto a seguito del rilascio dell'informazione antimafia liberatoria, che consente all'Associazione di iscrivere la stessa nell'elenco di quelle aderenti.
4. Se l'impresa è già iscritta in una white list prefettizia o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori e l'iscrizione è in corso di validità, la stessa lo comunica all'Associazione che, a seguito della verifica di cui all'art. 4 comma 4, la iscrive nell'elenco di quelle aderenti.
5. L'impresa aderente si impegna a utilizzare fornitori che siano verificati sotto il profilo dei controlli antimafia, ossia per i quali sia stata previamente acquisita la documentazione antimafia liberatoria secondo le modalità operative di cui all'articolo 4, comma 5, salvo il caso in cui tali fornitori dichiarino di essere già iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
6. In quest'ultima ipotesi, l'impresa aderente comunica all'Associazione, ai fini della registrazione di cui all'articolo 4, comma 6, quali dei propri fornitori risultano iscritti nelle white list o nell'Anagrafe antimafia degli esecutori.
7. L'impresa si impegna altresì a inserire nei contratti con i propri fornitori, per gli importi indicati all'art. 4, comma 5, apposite condizioni risolutive che consentono di stipulare anche prima del rilascio della documentazione liberatoria con obbligo di recesso in caso di successiva interdittiva, fatto salvo il pagamento delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite.

ART. 6

(Monitoraggio sull'attuazione del Protocollo)

1. Il Ministero dell'Interno e Confindustria si impegnano reciprocamente a un confronto costante sui temi oggetto del presente Protocollo, monitorandone l'attuazione e valutando eventuali esigenze di modifica o aggiornamento funzionali al migliore perseguimento degli obiettivi condivisi.
2. Per le finalità di cui al comma 1, il Tavolo di confronto si riunisce con cadenza semestrale o su richiesta formale di una delle parti firmatarie.
3. Le Associazioni aderenti al Protocollo e le Prefetture delle rispettive province collaborano alla efficace attuazione degli impegni derivanti dall'intesa segnalando ai soggetti firmatari eventuali problemi di carattere operativo.

ART. 7

(Disposizioni in materia di tutela dei dati personali)

1. Il trattamento dei dati previsto dal presente Protocollo avviene sulla base delle disposizioni contenute nei seguenti atti:
 - Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016;
 - Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
 - Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101;
 - Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - d.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193, che regola il funzionamento, l'accesso e la consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia. In particolare; l'art. 2, comma 2, individua e definisce le operazioni di trattamento, distinguendole in "accesso", "consultazione", "immissione", "aggiornamento" e "interrogazione"; gli artt. 3, 4, 5 e 6 disciplinano i dati destinati ad affluire nella Banca dati, il periodo di conservazione degli stessi nonché le finalità per cui possono formare oggetto di trattamento; gli artt. 14, 15, 16 e 17 individuano i soggetti legittimati all'accesso, consultazione, immissione ed aggiornamento.
 - parere adottato nella seduta del 22 luglio 2021, dall'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 22, comma 12, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n.101

ART. 8

(Durata e rinnovo del Protocollo)

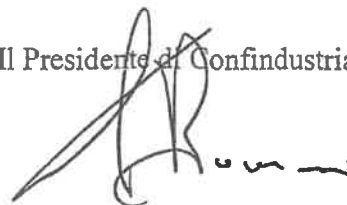
1. Il presente protocollo ha durata triennale, con possibilità di rinnovo tacito per altri tre anni.
2. L'eventuale intenzione di non rinnovare il Protocollo deve essere manifestata alla controparte, per iscritto, con almeno un mese di preavviso prima della conclusione.

Roma, lì 1° giugno 2022

Il Ministro dell'Interno



Il Presidente di Confindustria



BANCA DATI NAZIONALE UNICA PER LA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA



ALLEGATO TECNICO

al Protocollo d'intesa tra
Ministero dell'Interno e Confindustria

MODALITÀ PER L'ACCREDITAMENTO, ACCESSO ED UTILIZZO DELL'UTENTE AL SISTEMA INFORMATIVO
PER LA RICHIESTA DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

PREMESSA

Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2014, n. 193 (Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 4 del 7 gennaio 2015) è stato approvato il Regolamento recante disposizioni concernenti le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento con il CED, di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita ai sensi dell'articolo 96 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

La Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA) contiene i dati riguardanti *le informazioni e le comunicazioni* antimafia, liberatorie e interdittive.

L'accreditamento e l'accesso degli utenti alla BDNA possono avvenire solo ed esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio. A seguito del collegamento e dell'accesso al sistema informativo l'operatore si impegna ad osservare le vigenti norme a tutela della riservatezza delle informazioni contenute nella BDNA e di essere pienamente consapevole delle responsabilità connesse all'accesso illegittimo o non autorizzato ai dati o non determinato da ragioni di servizio e alla comunicazione dei dati o al loro utilizzo indebito.

Ogni operazione effettuata è memorizzata dal sistema informativo.

RICHIESTA DELLE CREDENZIALI DI ACCESSO AL SISTEMA INFORMATIVO

Le credenziali per l'accreditamento e l'accesso degli utenti alla BDNA sono rilasciate dalla prefettura competente territorialmente. L'ente richiedente deve inoltrare apposita richiesta utilizzando i modelli disponibili nei siti web delle prefetture (*home page prefettura – come fare per – accreditamento B.D.N.A.*). In particolare:

- a. Mod. 1 - da compilare a cura del responsabile dell'ente richiedente;
- b. Mod. 2 - da sottoscrivere a cura dell'operatore con i propri dati personali. Il modello contiene anche il disciplinare *"Termini e condizioni di utilizzo"*.

È necessario indicare su entrambi i moduli il numero dell'utenza di telefonia mobile che sarà utilizzata dall'operatore per l'accesso alla BDNA.

I due modelli, debitamente compilati e firmati, unitamente ad una copia di un documento di identità in corso di validità dell'utente, devono essere trasmessi tramite posta elettronica certificata all'indirizzo PEC della prefettura competente ai fini del rilascio delle credenziali di autenticazione al sistema informativo.

A seguito della ricezione della richiesta di accreditamento la prefettura, verificata la sussistenza dei presupposti, provvede alla registrazione dell'operatore nella BDNA con conseguente rilascio delle relative credenziali.

In particolare:

- la *password* è spedita automaticamente all'operatore all'indirizzo di posta elettronica indicato nel Mod. 2;
- la *username* deve essere ritirata in prefettura dall'operatore, previa esibizione del proprio documento d'identità.

CERTIFICAZIONE DEL PERSONAL COMPUTER DELL'OPERATORE

La password applicativa deve essere cambiata al primo accesso al sistema informativo.

Digitando sul browser l'indirizzo: <https://bdna.interno.gov.it> l'utente si collega al server virtuale Citrix e procede all'installazione sul proprio personal computer del *plug-in* per effettuare il download di un certificato digitale avendo cura di seguire le istruzioni presenti nel documento *Istruzioni operative per l'accesso virtualizzato*, disponibile nell'apposita pagina del sito web della prefettura.

ACCESSO ALLA BDNA

Secondo quanto previsto dal D.P.C.M. n.193/2014 l'accesso dell'utente alla BDNA prevede una procedura con triplo fattore di autenticazione.

In particolare, l'utente deve effettuare le seguenti operazioni:

1. digitare sul browser l'indirizzo <https://bdna.interno.gov.it>;
2. digitare le credenziali applicative rilasciate dalla prefettura;
3. digitare la password della smart card virtuale ottenuta nel momento del download del certificato digitale;
4. contattare un numero verde utilizzando esclusivamente il numero di telefonia mobile indicato nella modulistica di richiesta di accreditamento;
5. digitare sul proprio *smart phone* il codice di quattro cifre che sarà visualizzato sul personal computer.

Eseguito l'accesso al sistema applicativo, l'utente può utilizzare le funzioni presenti nella home page della BDNA per il profilo-utente al quale è stato abilitato dalla prefettura. In particolare:

- a. inserimento di richiesta di rilascio della documentazione antimafia relativa a persone fisiche e giuridiche;
- b. ricerca di richieste di rilascio della documentazione antimafia inserite dal proprio ente;
- c. consultazione delle white list;
- d. lettura dei messaggi;
- e. consultazione della manualistica.

FUNZIONALITÀ A DISPOSIZIONE DELL'UTENTE

Effettuate le operazioni di accreditamento al sistema informativo l'utente può inserire nella BDNA le richieste di rilascio di comunicazione e di informazione antimafia, per soggetto fisico o giuridico, scegliendo la motivazione tra quelle indicate nell'apposita selezione.

Successivamente l'utente inserisce il codice fiscale del soggetto e l'importo relativo al valore del contratto (qualora previsto). In caso di richiesta di rilascio dell'informazione antimafia l'utente compila i campi relativi alla residenza del soggetto ed i relativi familiari maggiorenni conviventi (se presenti).

Effettuata correttamente la compilazione di tutti i dati la richiesta entra nel sistema informatico che assegna un numero di protocollo ed effettua automaticamente le conseguenti verifiche presso le banche dati collegate con la BDNA.

INSERIMENTO DELLE RICHIESTE DI RILASCIO DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA

Per l'inserimento di una richiesta di rilascio della documentazione antimafia l'utente effettua i passi successivi:

- selezione alternativa delle funzioni *"nuova richiesta persona"*, *"nuova richiesta società"*, *"nuova richiesta società estera"*;
- selezione della motivazione della richiesta;
- inserimento del codice fiscale del soggetto e del valore del contratto, qualora previsto.

Attraverso il collegamento telematico con la banca dati delle Camere di commercio la BDNA effettua automaticamente il popolamento dei soggetti relativi all'impresa oggetto della richiesta. L'utente ha possibilità di aggiornare manualmente, se necessario, i soggetti della visura camerale.

Per le informazioni antimafia è necessario l'inserimento manuale dei dati relativi alle residenze ed ai familiari conviventi maggiorenni (se presenti) per ciascuno dei soggetti facenti parte dell'impresa da sottoporre a verifica in base a quanto previsto dall'articolo 85 del Codice antimafia (decreto legislativo n. 159/2011 e s.m.i.).

Dopo aver completato la compilazione della richiesta, l'utente la inserisce nel sistema informativo che ne effettua la protocollazione automatica assegnandone l'istruttoria alla prefettura competente.

Qualora possibile, la BDNA rilascia immediatamente la comunicazione o informazione antimafia liberatoria.

ESITO DELLA RICHIESTA

L'esito delle richieste di rilascio della documentazione antimafia può alternativamente essere:

- **NEGATIVO** (comunicazione/informazione liberatoria). In tal caso, qualora possibile, è previsto il rilascio immediato della comunicazione ovvero dell'informazione antimafia liberatoria e la possibilità di stampare il relativo *nullaosta*;
- **IN ISTRUTTORIA**, nel caso di necessità di un'attività da parte della prefettura.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

Al termine delle attività svolte dalla prefettura *la richiesta in istruttoria* può avere i seguenti esiti, visualizzabili dall'utente:

- **NEGATIVO** (comunicazione/informazione liberatoria)
- **POSITIVO** (comunicazione/informazione interdittiva). In tal caso, il sistema comunicherà all'utente solo l'esito dell'istruttoria, senza possibilità di visualizzare il relativo provvedimento.
- **ATTI**, in presenza di anomalie; in questo caso l'utente deve inserire una nuova richiesta.

MANUALE D'USO E ASSISTENZA

Il Manuale per l'utente è disponibile on line all'interno della BDNA. Eventuali informazioni possono essere inoltrate alla casella di posta elettronica indicata dalle prefetture nell'apposita sezione dei propri siti web.

Per le richieste di assistenza e supporto tecnico è possibile accedere al Service Desk con le stesse credenziali dell'applicativo BDNA, digitando l'indirizzo: <https://assistentaciv.interno.gov.it/benvenuto>. È così possibile aprire un ticket d'intervento al quale sarà assegnato un numero identificativo di riferimento anche per eventuali ulteriori comunicazioni.

Nel caso in cui non sia possibile accedere direttamente al Service Desk, si può contattare l'indirizzo di posta elettronica assistenza.dippp@interno.it.